



Istituto Comprensivo “Rodari – Alighieri – Spalatro”

Scuola ad indirizzo musicale



Via Spina, 1 71019 Vieste FG – C.M. FGIC878001 – C.F. 92066060713 – C.U. UFHZ1U – Tel. 0884 708207 Telefax 0884 704624
website: <https://istitutocomprendsivovieste.edu.it/> - pec: fgic878001@pec.istruzione.it - e-mail: fgic878001@istruzione.it

CONTRATTO PER SERVIZIO DI “PACCHETTO TUTTO COMPRESCO” CIG 9633463926

PREMESSO

- che il Dirigente Scolastico ha indetto, con atto dirigenziale prot. n. 613 del 1° febbraio 2023, procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), per l’acquisizione dei servizi necessari alla realizzazione dei viaggi d’istruzione per la scuola primaria e secondaria di primo grado per l’a.s. 2022/2023
- che è stata invitata lettera d’invito prot. n. 614 del 1° febbraio 2023 a n. 6 operatori economici
- che sono state presentate le offerte di n. 3 operatori economici

VISTI

- il decreto di aggiudicazione prot. n. 1481 del 3 marzo 2023 da cui risulta l’individuazione della ditta aggiudicataria per tutte le proposte di viaggio
- la dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente e della nota MIUR n. 674 del 3 febbraio 2016

CONSIDERATO

che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta e il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità richiesti dalla documentazione di gara

Tra

l’Istituto Comprensivo Rodari-Alighieri-Spalatro” con sede in Vieste (FG), Via G. Spina 1, C.F. 92066060713, di seguito denominato “Istituto”, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore prof. Pietro Loconte, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 5 novembre 1970 C.F. LCNPTR70S05H926D

e

l’Agenzia di Viaggio “Magic World Viaggi Società a responsabilità limitata a capitale ridotto” con sede legale in San Nicandro Garganico Via Roma, 43 P.I. 03878660715, di seguito denominata “Agenzia”, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Zuccarino Incoronata, nata a San Severo (FG) il 16/12/1983 C.F. ZCCNRN83T56I158W

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
L’esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole in esso richiamate

- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente

Art. 2

L'Istituto effettuerà un viaggio di istruzione a **Rimini, Gradara, San Marino e Recanati** nei giorni dal 20 al 22 aprile 2023.

La partenza avrà luogo alle ore 6,00 del giorno 14 aprile dall'Autostazione sita in Lungomare Europa, in Vieste e il rientro è previsto, nello stesso luogo, alle ore 23,00 circa del giorno 22 aprile 2023.

I partecipanti complessivi consistono in n. 72 alunni partecipanti paganti e n. 8 accompagnatori. L'Istituzione Scolastica individua "Responsabile capogruppo" la prof.ssa Ancilla Carone che rappresenta, nei confronti della Ditta, la scuola e il gruppo di alunni della scuola trasportati su autobus

Art. 3

L'Agenzia si impegna a rispettare il programma dettagliato, trasmesso dall'agenzia in data ed assunto al protocollo della scuola al n. 2548 del 15 aprile 2023 e a garantire i servizi indicati nella formulazione dell'offerta in data 13 febbraio 2023. Si richiamano i contenuti della richiesta di preventivo da parte della scuola, dell'offerta dell'Agenzia e del programma, allegati in copia al presente contratto, di cui fanno parte integrante.

Art. 4

Il trasporto avverrà con 2 pullman GT che resteranno a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo, inerenti all'itinerario previsto. Nelle quote si intendono inclusi: carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi, IVA, diaria, vitto ed alloggio autista, eventuale secondo autista nelle circostanze previste dalla CM 291/92.

Art. 5

La sistemazione alberghiera avverrà come segue:

- Hotel Quisisana – Rimini in camere singole e/o doppie per docenti e doppie/triple per gli alunni per due notti
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo giorno, con bevande incluse
- Pasti speciali, come da comunicazione, per partecipanti con allergie ed intolleranze alimentari.

Il viaggio si svolgerà come da programma, che viene di seguito sintetizzato:

- **Primo giorno:** arrivo a Gradara, incontro con le guide e visita guidata della città: Torre dell'Orologio, Casa del Mercante, Castello di Paolo e Francesca e del borgo medievale;
- **Secondo giorno:** Passeggiata lungo la Gola del Furlo e inizio attività al parco avventura Sky Park; visita guidata alla città di Urbino (i ragazzi saranno divisi in gruppi)
- **Terzo giorno:** Visita libera a San Marino; nel primo pomeriggio partenza per Recanati e ingresso al Museo Casa Leopardi

La quota di partecipazione pro-capite è di € 215,00 (duecentoquindici/oo) IVA compresa per n. 72 paganti. Le gratuità concesse dall'Agenzia sono n. 8 (otto). A fronte della pattuita quota individuale sopra indicata, il corrispettivo complessivamente dovuto per il suddetto servizio è pari a € 15.480,00 (quindicimilaquattrocentoottanta/oo). Non si prevedono possibilità di revisione in aumento del prezzo convenuto (art. 11 d.lgs 17.03.95, n. 11). È prevista la sostituzione degli alunni fino alle 24 ore precedenti la partenza.

Il corrispettivo dei servizi prenotati da parte dell'Agenzia avverrà, su presentazione della relativa fattura, con bonifico bancario a favore dell'Agenzia entro e non 30 giorni dal ricevimento fattura. Le spese di bonifico saranno a totale carico dell'Agenzia stessa. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento emesso nei termini di legge dalla data fattura. I pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarità della fornitura da parte della scuola e della regolarità contributiva.

La fatturazione dovrà essere intestata a:

Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" Via G.N. Spina, 1 Cap. 71019 – Vieste (FG)
Codice Fiscale **92066060713**

Codice univoco ufficio (CU) **UFHZ1U** per la Fatturazione elettronica
CIG 9633463926

La Ditta Aggiudicataria dovrà riportare nella fattura il riferimento al numero d'ordine e una copia della bolla di consegna vistata, per ricevuta, dall'incaricato consegnatario dell'Ente.

La Ditta fornitrice dovrà emettere la fattura elettronica per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario nonché il CIG dell'ordine. La Ditta inoltre si impegna a presentare la dichiarazione di tracciabilità dei flussi ex L. 136/2010.

Il difetto del possesso dei requisiti prescritti comporterà la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito sarà riferito solo alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, si comunica che:

il **CIG** assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente **9633463926**

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. Il fornitore aggiudicatario dovrà inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

Art. 6

Il presente contratto vincola l'affidatario e l'Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione.

Il presente contratto ha la durata di 2 (mesi) dalla data della sua sottoscrizione e comunque fino all'espletamento di viaggio.

Art. 7

L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, dalla lettera di invito, dalle clausole assicurative, dall'offerta tecnica e dal piano di programma approvato dall'Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all'art. 5.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.

L'affidatario si obbliga ad eseguire le attività a "perfetta regola d'arte" e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.

L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell'esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.

L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratto, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l'Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.

L'affidatario si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con l'Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti dell'Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del successivo articolo 11.

L'affidatario si impegna a rispettare e garantire tutte le clausole assicurative indicate nell'offerta tecnica alla voce la quota comprende.

Art. 8

L'Agenzia dichiara sotto la propria responsabilità di attenersi a quanto previsto dalla normativa di viaggi d'istruzione, in particolare riguardo alle circolari del Ministero n. 291/92, n. 693/96 e n. 674/16 e si impegna, per gli autobus, dei quali si possiede già l'elenco prima della partenza con descrizione marca e targa, e, al momento della sottoscrizione del presente contratto, la certificazione relativa a:

- estremi carta di circolazione con revisione annuale;
- estremi licenza di noleggio con rinnovo annuale;
- estremi cronotachigrafo con revisione annuale;
- estremi assicurazione e massimali;
- estremi licenza internazionale comunità europea;
- patenti e titoli abilitativi del conducente di ciascun autobus;
- possesso delle autorizzazioni previste;
- possesso della polizza RCA per gli autobus;
- Documento di Valutazione Dei Rischi.

Inoltre gli autobus:

- dovranno presentare un'adeguata ricettività in rapporto al numero dei passeggeri trasportati e una perfetta efficienza dal punto di vista meccanico, come comprovato dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici della M.C.T.C., oltre ad essere inseriti in un programma informatizzato, interno alle aziende, per una manutenzione preventiva a cadenza programmata al fine di garantire il costante mantenimento delle condizioni di efficienza e sicurezza dei veicoli;
- dovranno essere condotti esclusivamente da personale della Ditta munito della documentazione professionale di legge, ossia patente D e certificato di abilitazione professionale "KD", come previsto dall'art.2 della legge 14.02.1974 n.62 e di attenersi ai tempi di riposo/pausa come per legge.

Prima della partenza l'Agenzia rilascerà all'Istituto i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di trasporto). Sui voucher saranno indicati il nome dell'Istituto, l'entità del gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore relativi al viaggio. L'Istituto, nella persona del docente referente accompagnatore, avrà cura di rilevare l'esatto numero dei partecipanti, nonché l'utilizzo dei servizi previsti, con apposita dichiarazione sottoscritta sui relativi documenti di viaggio.

Art. 6

Al momento dell'arrivo presso l'albergo l'Istituto, nella persona del docente "Responsabile capogruppo", avrà cura di verificare la rispondenza dei servizi e delle strutture a quanto previsto e contenuto nell'offerta. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto verrà contestata immediatamente dal docente referente affinché l'Agenzia, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore turistico vi pongano tempestivamente rimedio. Quando parte dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'Agenzia predisporrà adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Istituto, oppure rimborserà quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.

Qualora non fosse possibile alcuna soluzione alternativa o l'Istituto non l'accetti per un giustificato motivo, l'Agenzia le metterà a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto e gli restituirà la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

L'Agenzia di viaggio è sempre responsabile nei confronti dell'Istituto degli inadempimenti dei propri fornitori di servizi.

La Ditta è responsabile della custodia di tutti gli oggetti trasportati sull'autobus.

Il "Responsabile capogruppo", al termine del servizio, verificherà che non sia lasciato nulla sull'autobus.

In assenza di tale verifica, la Ditta non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali oggetti smarriti.

L'Istituto è responsabile di eventuali danni arrecati all'autobus durante la prestazione del servizio; il relativo costo sarà addebitato dal locatore con emissione di fattura accompagnata da dettagliata relazione che dovrà essere confermata e sottoscritta dal "capogruppo".

Al rientro in sede della comitiva e comunque entro e non oltre cinque giorni, l'Istituto dovrà informare

l'Agenzia delle eventuali variazioni relativa al numero dei partecipanti, nonché dei servizi di cui non si è usufruito.

Art. 7

La sig.ra Zuccarino Incoronata con la sottoscrizione del presente contratto dichiara, iscritta nel registro delle imprese della CCIA di Foggia, al n. FG-281909 dal 03/07/2013 per l'attività di agenzie di viaggio, i dati relativi alla ditta che rappresenta:

Denominazione: Magic World Viaggi srl, Società a responsabilità limitata a capitale ridotto

Sede Legale: San Nicandro Garganico (FG) – 71015 - Via Roma, 43

Contratto collettivo di lavoro applicato: Turismo

Dichiara, altresì

- a. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i;
- b. che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del Titolare dell'impresa, se trattasi di impresa individuale, o degli Amministratori, se trattasi di società o cooperativa;
- c. che la Ditta non si trova in uno stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, che nei riguardi dell'impresa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni, e che l'impresa non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- d. che le strutture utilizzate rispettano le norme europee in materia di sicurezza
- e. che le strutture selezionate presentano sia per l'alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igiene e benessere
- f. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse, dei contributivi obbligatori INPS e INAIL secondo la legislazione vigente
- g. di affidare il trasporto a mezzo autobus ad aziende (oppure di svolgere direttamente il servizio di trasporto secondo i requisiti qui di seguito riportati):
 - a. in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente, autorizzate all'esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
 - b. in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro; di aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e di sottoporre i propri dipendenti agli accertamenti previsti dal D. Lgs. 09/04/2008, N. 81;
 - c. che utilizzino veicoli:
 - i. regolarmente sottoposti alla visita di revisione annuale e a regolare manutenzione;
 - ii. dotati dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale);
 - iii. coperti da polizza assicurativa RCA;
 - iv. dotati di estintori e di "dischi" indicanti le velocità massime consentite, applicati nella parte posteriore del veicolo: 80 km/h e 100 km/h;
 - d. che impieghino personale addetto alla guida titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero che la guida sia esercitata dal titolare, socio o collaboratore dell'impresa stessa, in possesso di patente di guida categoria D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone, in corso di validità;
 - e. che garantiscano ai propri conducenti il rispetto di: periodo di guida giornaliero; periodo di guida settimanale e bisettimanale; pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale.

Art. 8

L'affidatario, richiamate le istruzioni di cui alla Deliberazione dell'AVCP n. 3 del 3/11/2010 e successive modifiche e integrazioni, precisando che l'Agenzia di Viaggio non è tenuta al versamento di alcuna contribuzione per la partecipazione alla gara, nella quale il valore è sotto la soglia minima prevista. Si

precisa che considerata la prassi commerciale di settore, la natura dei servizi e gli importi dell'affidamento, non è prevista la prestazione di garanzie.

Art. 9

L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella lettera di invito, nell'offerta tecnica e nel presente contratto, l'Istituto Scolastico farà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui l'affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

Nel caso in cui l'affidatario non provvede alla corretta e integrale del servizio per cause ad esso imputabili, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni conseguiti.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, non imputabili all'Istituto Scolastico, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'affidatario dovrà corrispondere una penale pari al 10% del corrispettivo contrattuale.

Art. 10

Il servizio oggetto del presente contratto è finanziato dalle quote pagate dai partecipanti al viaggio d'istruzione.

Art. 11

Ferma restando l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso facoltà dell'esecuzione in danno, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nei termini di cui al successivo comma 2.

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, su semplice comunicazione scritta, anche nel caso in cui l'affidatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione di cui alla lettera di invito, mediante i quali si è aggiudicato il presente contratto, nonché richiesti per la stipula del contratto stesso.

Art. 12

L'affidatario prende atto che l'Istituto Scolastico può recedere dal contratto, oltre alle ipotesi già previste, in qualsiasi momento dopo la stipula dello stesso e anche nel caso siano già iniziate le prestazioni del servizio.

In tale ipotesi, l'affidatario avrà diritto al corrispettivo per le attività eseguite fino al momento del recesso e al pagamento di una somma pari al decimo dell'importo delle attività residue.

La disdetta del servizio concordato deve avvenire da parte dell'Istituto per iscritto.

La disdetta, comunicata nella forma sopra richiamata, non comporta l'addebito di alcun costo se effettuata entro quattro giorni lavorativi prima del servizio di noleggio, mentre se viene comunicata oltre il quarto giorno lavorativo antecedente la data prevista per il servizio di noleggio, la Ditta addebiterà all'Istituto, a titolo di risarcimento del danno, un importo pari al 10% del prezzo concordato nel contratto.

Nel caso invece di disdetta o mancata conferma del viaggio, nei termini previsti dall'art. 5 del presente contratto, da parte della Ditta, quest'ultima verserà una penale all'Istituto di importo pari al 20% del costo del viaggio.

Art. 13

Al presente contratto si applica l'art. 15, punto 2 della Legge 23 maggio 1997, n. 135. La corresponsione dei corrispettivi previsti dal presente contratto resta espressamente subordinata all'esito positivo dei relativi accertamenti. L'Istituto, acquisito la relazione di regolare fornitura redatta dal "Responsabile capogruppo", verserà, a termini di legge, a mezzo mandato, il prezzo totale del servizio di noleggio, dietro regolare emissione di fattura elettronica da parte della Ditta e verifica regolarità contributiva.

Qualora uno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato, direttore generale e/o il responsabile tecnico dell'affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica o il patrimonio dello Stato, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla vigente normativa antimafia, l'Istituto Scolastico ha diritto di

recedere dal presente contratto, quale che sia il suo stato di esecuzione, su semplice comunicazione scritta.

Art. 14

È fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua esecuzione. Per quanto non espressamente previsto nelle clausole del presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui al libro IV, capo VI, sezione I del Codice Civile e di ogni disposizione della normativa vigente in materia.

Art. 15

Per quanto non espressamente previsto nelle clausole del presente contratto si fa riferimento ai contenuti della lettera di invito da parte dell'Istituto e si rinvia ai decreti legislativi 206/2005 e 79/2011 e alle norme concernenti i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, alle disposizioni normative e alle convenzioni internazionali che disciplinano la materia vigente, di sono parte l'Italia e l'Unione Europea e al codice Civile.

Art. 16

Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, il Foro competente è quello di Foggia.

ULTERIORI ADEMPIMENTI

Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto Ordinante procederà ad acquisire d'ufficio il **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** ed ogni altro documento utile prima della liquidazione del corrispettivo dovuto.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi del comma 2, dell'art. 5 del DPR n. 131/2016. Saranno a carico dell'affidatario le spese di bollo del presente contratto nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni legislative

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte

Agenzia Viaggi "Leonetti Viaggi"
Il Legale Rappresentante
Incoronata Zuccarino

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e delle norme ad esso connesse